PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizione - Seguito della discussione sul progetto di legge per le società anonime ed associazioni mutue --- Relazione dell'ufficio centrale sull'articolo 8, rinviato al suo esame --- Aggiunta di un alinea all'articolo 7, e nuova compilazione dell'articolo 8 proposta dall'ufficio centrale — Osservazioni del senatore Balbi-Piovera — Risposta del senatore De Margherita, relatore, e del ministro delle finanze -- Adozione dell'alinea aggiunto all'articolo 7, e del nuovo articolo 8 — Proposta dell'ufficio centrale all'articolo 9 — Domande del senatore Alfieri — Risposta del relatore — Osservazioni dei senatori Jucquemoud è Pincili - Adozione dell'emendamento del senutore Des Ambrois e dell'articolo 9, nonchè del 10° modificato dall'ufficio centrale e quindi degli articoli successivi 11, 12 e 13. — Articolo 14: considerazioni dei senatori Pinelli, Vesme, e del ministro delle finanze - Approvazione degli articoli 14 al 21º -- Articolo 22: parlano intorno ad esso i senatori Jacquemoud, Alfieri, e il relatore — Adozione degli articoli 22 al 26º — Emendamento del senatore Balbi-Plovera all'articolo 27 — Considerazioni del ministro delle finanze e del senatore Alfieri — Ritiro dell'emendamento del senatore Balbi-Piovera — Obbiezioni dei senatori De Cardenas e Alfieri — Approvazione degli articoli 27 e 28 - Presentazione di un proyetto di legge per l'alienazione di beni demaniali - Discussione sul proyetto di legge per un'imposta sulle retture pubbliche e private — Opposizione del senatore Balbi-Piovera — Risposta del senatore Alfieri — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 al 12° — Emendamento del senatore Balbi-Piovera all'articolo 13 — Spiegazioni dei senaturi Giulio e Di Poltone, relatore — Adozione dell'articolo 13 — Interpellanza del relatore sull'articolo 14 -- Risposta del ministro delle finanze -- Obbiezioni del senatore Colli -- Risposte del ministro delle finanze e del relatore — Emendamento del senatore Balbi-Piovera, combattuto dal senatore Alfieri e dal relatore — Approvazione dell'articolo 14 - Appunti del senatore Di Benevello sull'articolo 15.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

DE VESME, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Si reca a cognizione del Senato il sunto di una petizione ultimamente pervenuta.

PROVANA, segretario, legge:

835. Cinquecento ottantadue negozianti ed esercenti della città di Alessandria espongono che la popolazione della sola città non ascende a venti mila anime; domandano di essere compresi per l'imposta sul commercio, arti e mestieri, nella categoria 3º di 20 a 30 mila abitanti, a vece della 2º cui parrebbero designati in contemplazione della popolazione dei sobborghi della città distanti, parecchi dei medesimi, oltre a 10 chilometri.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione di finanza.

Do pure contezza al Senato della nomina seguita stamane negli uffizi dell'uffizio centrale per la legge concernente la convenzione per la corrispondenza postale da Cagliari a Tunisi, il quale è composto dei signori senatori Di Pollone, Balbi Piovera, Di Vesme, Albini e Chiodo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED AS-SOCIAZIONI MUTUR.

PRESIDENTE. Dovendosi continuare la discussione che già da due giorni ci occupa, do la parola al relatore dell'uffizio centrale

DE MARCHERITA, relatore. Signori, il relatore del vostro uffizio centrale seguitò passo passo, com'era dover suo, l'andamento ed il corso della grave discussione sollevatasi intorno all'articolo ottavo del progetto proposto dallo stesso uffizio, articolo però che è preso intieramente dal quarto

del progetto ministeriale che si trova così trapiantato per intiero.

Non potè il relatore medesimo non ammirare in cuor suo e la facondia, e la vasta dottrina così legale come economica di cul fecero prova i vari oratori che presero parte alla discussione anzidetta.

Nel suo ultimo risultamento le cose che si vennero dicendo dai due lati in proposito di questo articolo dimostrano che gli uni son altamente presccupati dell'interesse della finanza, il quale esige come mezzo indispensabile per la riscossione della tassa, massime sulle assicurazioni marittime, la nullità del contratto, per ragione dei quale non siasi pagata la tassa; ed in verità i fautori di questa opinione avevano un saldo appoggio nel fatto, vale a dire nell'essere la tassa molto più produttiva dopo inflitta la nullità del contratto per il quale non si fosse versato il pagamento, che non fosse prima, fatta anche larga parte all'incremento che dovette nascere dal maggiore sviluppo del commercio, e per conseguenza dal maggior numero delle assicurazioni marittime.

I fautori però dell'opinione contraria, forti del principio generale del diritto, secondo il quale male si unisce la nullità del contratto al solo difetto di pagamento d'una tassa fiscale, sostenevano doversi l'interesse della finanza sacrificare al principio, piuttosio che questo al solo interesse pecuniario della finanza

Tutto quindi sta nel vedere se la nullità del contratto nel caso presente non possa infliggersi in modo che non discenda unicamente dal non fatto pagamento della tassa, ma dail'inosservanza di una forma la quale sia stata stabilita non nel puro interesse del fisco, ma anche in quello di tutelare le parti.

E qui cade in acconcio il dire alcune parole, le quali può essere non siano disutili a chiarire lo stato della questione.

Adducevasi, e con ragione, da uno degli oppositori al progetto che i contratti appartengono non al solo diritto civile, ma in generale al jus delle genti; che quindi la promessa fatta dai contraenti deve tenersi per sacra ed inviolabile, che non deve il legislatore permettersi di rendere meno efficaci i contratti i quali alla fin fine non hanno bisogno dell'autorità civile per esser validi.

Contrapponeva chi propugnava il progetto, che tuttodi si vedono annullati i contratti per l'inosservanza di una forma stabilita dalla legge civile; ed invero la cosa è così. Per quanto sia incontestabile che la materia convenzionale in genere presa si attiene al jus delle genti, e non siano che pochi i contratti i quali sono di origine meramente civile, pare tuttavia non disadatto al legislatore d'imprimere ai contratti anche attinentisi alla pura ragion delle genti una forma, senza l'osservanza della quale il contratto deve intendersi nullo ed inefficace.

Quando il diritto civile somministra tanta protezione ai contratti da dare l'azione al creditore il quale può andare avanti ai tribunali per ottenere compimento di giustizia; quando la forza pubblica s'interpone per obbligare il debitore al pagamento di ciò che deve, ragion vuole che la società civile, la quale assiste all'efficacia del contratti, possa imporre ai contratti medesimi quelle condizioni le quali, neglette ed inosservate, rendono inefficace il contratto medesimo.

Tutio sta a vedere se nel caso nostro si tratti veramente di una forma, perchè le forme del contratto non son dalla legge stabilite per puro capriccio, ma bensi nell'interesse vero delle parti, cioè o per assicurare l'esistenza del contratto e farne certa la prova, o per far certo il concorso nel contratto medesimo delle condizioni tanto abilitanti che essenziali, la mancanza delle quali rende per sè inefficace il contratto.

Dalle cose premesse ne risulta la conseguenza seguente, vale a dire che il modo di conciliare le due dissidenti opinioni si riduce ad imprimere al contratto vitalizio fatto presso le compagnie d'assicurazioni ed al contratto di assicurazione marittima tale forma la quale, nell'agevolare che si porti a cognizione del Governo il contratto che dà luogo al pagamento della tassa, stabilisca alcuna cosa che torni ad un tempo medesimo a vantaggio delle parti contraenti; ed è stato questo lo studio dell'uffizio centrale per mettere d'accordo le opinioni che sono in lotta tra loro, di trovare cioè un modo con cui il contratto di assicurazione ed il contratto vitalizio sia fatto in forma tale dalla quale vengano avvantaggiate le parti contraenti e ad un tempo risulti necessariamente al Governo la prova dell'esistenza del contratto per cui egli ha diritto di riscuotere la tassa.

Ecco quali sono le proposte dell'uffizio centrale dipendenti dall'onorevole incarico che a voi piacque di affidarmi.

Propone primieramente l'uffizio centrale di aggiungere all'articolo 7 del progetto già stato da voi votato un inciso relativo appunto ai contratti vitalizi di cui parla l'articolo suddetto.

L'inciso sarebbe così concepito, e conterrebbe appunto quella forma la quale, secondo l'uffizio centrale, giova ad un tempo ed alle parti contraenti ed al fisco:

« Le sopradette polizze private non avranno però valore fra le parti, nè data certa rimpetto ai terzi, se non saranno entro lo spazio di tre giorni registrate presso la pubblica amministrazione del Governo, incaricata della riscossione della tassa.»

L'interesse delle parti sta nel darsi con questa registrazione fatta presso una pubblica amministrazione, al contratto che era ristretto nei termini di cosa meramente privata, un qualche grado di autenticità, ed accertarne la data rispetto al terzi; ecco il vantaggio che da questa registrazione risulta ai contraenti: cioè un qualche grado di autenticità al contratto che sarebbe stato meramente privato, ed una data certa rimpetto ai terzi. Pel fisco nasce il vantaggio di conoscere il contratto per la registrazione che se ne deve fare presso una delle pubbliche amministrazioni.

Viene quindi l'articolo 8 che riflette unicamente le assicurazioni marittime; e qui pure trattasi di aggiungere a queste assicurazioni marittime una tal forma che nel mentre vantaggi i contraenti, fornisca anche al fisco il mezzo di polere con sicurezza percepire la tassa che gli è dovuta.

I termini della proposta sarebbero i seguenti:

• Le assicurazioni marittime contratte sia dalle [compaguie che dai particolari dovranno essere registrate nella parte sostanziale (onde non dare al contratto una maggiore pubblicità di quella che sia necessaria) nei registri tenuti dalla pubblica amministrazione incaricata a tale servizio, facendovi espressa menzione dei nomi dei richiedenti, del destino del viaggio, del nome del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato, e del pagamento della tassa portata dalla presente legge. I contratti d'assicurazione marittima per cul non si sarà adempita la registrazione anzidetta saranoo nulli; la inscrizione regolarmente eseguita su tale registro acquisterà data certa nell'interesse dei terzi dalla stipulazione del contratto. »

Anche qui si scorge manifestamente il vantaggio che acquistano i contraenti di dare al contratto una maggior autenticità, di farlo uscire dai termini di un contratto meramente privato, ed acquistargli data certa rimpetto ai terzi. Il vantaggio del fisco è palese, poichè nella registrazione si deve far cenno del pagamento della tassa già eseguito.

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1852

Questa è la proposta che l'uffizio centrale per organo mio ha l'onore di proporre alle savie deliberazioni del Senato,

PRESIDENTE. lo leggerò l'aggiunta che vuol farsi all'articolo 7 dall'uffizio centrale, già volato dal Senato.

Essa sarebbe concepita nel seguente modo. (Vedi sopra)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il Ministero aderisce agli emendamenti proposti dalla Commissione.

BALBI-PIOVERA. Desidero di fare una semplice osservazione, ed è che mi sembra che il termine di tre giorni sia troppo breve, così che proporrei invece quello di otto.

Gli affari in generale si fanno settimanalmente, e credo che pel termine di otto giorni non vi sarebbero inconvenienti; laddove quello di tre potrebbe portare con sè qualche incaglio negli affari di commercio.

DE MARGHERETA, relatore. Abbiamo ritenuto il termine attuale.

cavour, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io credo che se non fosse per rispettare quanto esiste, quanto è venuto dalla pratica consacrato, sarebbe piutiosto il caso di abbreviare la misura, perchè se vi è un inconveniente nel sistema proposto dall'uffizio centrale, si è che dal punto in cui l'obbligazione è stata sottoscritta tra lo assicuratore e l'assicurato, fino a quello in cui è stato registrato, il contratto non è perfetto, rimane sospeso; quindi è da desiderarsi che questo stato anormale duri il meno possibile.

Non vi è poi difficoltà, poiche l'uffizio che sarà a ciò delegato (e finche vi sarà la Camera di commercio sarà essa stessa), farà ogni giorno per mezzo degli assicuratori o loro agenti la registrazione dell'atto. In pratica questo non incontra nessun inconveniente, perche non è mai la parte che fa il contratto, ma è il mediatore, il quale non si tosto ha il suo atto, che si reca alla Camera di commercio e lo fa registrare.

PRESIDENTE. Non insistendo il senatore Balbi nella sua proposta, pongo ai voti l'ultimo paragrafo dell'articolo 7.

Chi approva, si levi.

(É approvato.)

Articolo 8 riformato:

- a Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie come dai particolari dovranno essere registrate nella parte sostanziale entro il termine di giorni tre dalla loro stipulazione in un registro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale servizio facendovisi espressa menzione dei nomi dei richiedenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato e del pagamento della tassa portato dalla presente legge.
- e I contratti di assicurazione marittima per cui non si sarà adempinta la registrazione saranno nulli.
- L'inscrizione regolarmente eseguita su tali registri acquisterà data certa rimpetto ai terzi, alla stipulazione del contratto:

Chi approva l'articolo come è stato proposto dall'uffigio centrale, si levi.

(È approvato.)

Art. 9. Per le altre assicurazioni si dovrà presentare all'agente fiscale uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a lassa, e farne il contemporaneo pagamento.»

DE MARGHERITA, relatore. Sull'articolo 9 l'uffizio centrale si permette di fare la seguente osservazione.

Come il Senato intese, si cerca nell'inciso aggiunto all'articolo 7 e nella nuova formola dell'articolo 8, di stabilire la nullità non sopra il difetto solo del pagamento della tassa, ma sopra la inosservanza di una forma speciale data a questi contratti vitalizi ed assicurazioni marittime. Affinchè meglio compaia questa idea proporrebbe l'uffizio centrale di concepire l'articolo 9 che viene immediatamente dopo, e che riflette le altre assicurazioni, eccettuate le marittime, nei termini seguenti:

Ogni altra specie di assicurazione resterà soggetta alla forma comune dei contratti; però riguardo a queste assicurazioni dovrà presentarsi all'agente fiscale uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farsene il contemporaneo pagamento.

Pare all'uffizio centrale che con questa espressione si veda più chiaramente che le disposizioni speciali dell'ultimo inciso dell'articolo 7 e dell'articolo 9 riflettono una forma particolare data a questo contratto, e non sono dettate dal puro interesse fiscate, e sia altresì designativo che l'assicurazione marittima è retta da un diritto speciale, mentre le altre assicurazioni rimangono soggette al diritto comune.

PRESIDENTE. Si propone di concepire l'articolo 9 in questo modo. (Lo rilegge — Vedi sopra)

ARFRENT. Io pregherei l'onorcyole relatore di dare una spiegazione. Egli sa che la legge si riferisce al diritto comune in quanto ai contratti di assicurazione che si fanno in fuori dalle assicurazioni marittime. . .

PRESEDENTE. E vitalizie

ALFRENT. lo domando se vi siano forme speciali le quali sieno preseritte negli statuti delle compagnie di assicurazione ed approvate dal Governo. Se non se ne fa menzione alcuna, pare che nessuna di queste forme debba più essere ammessa per l'avvenire; tuttavia se lo furono per lo passato, è perchè la loro aminessione tornava utile ai contraenti.

Chieggo se si è avuta innanzi agli occhi questa circostanza, e se non sarobbe bene che nel progetto se ne facesse, come dissi, una menzione qualunque.

DE MANGHERITA, relatore. Pare a me che sotto nome di forme comuni, le quali continuano a doversi osservare per rispetto a tutte le altre assicurazioni, eccettuate le marittime, s'intendano quelle che già sono in vigore, o che vengono approvate dal Governo. Non sono forme speciali che questa legge dà; nulla è innovato quanto alle altre.

PRESIDENTE. Per ispiegare più chiaramente l'idea del marchese Affieri io proporrei di dire: « le forme comuni di tali contratti, » poiche le forme comuni di tali contratti hanno una particolare condizione

ALPRIMI. lo non sono abbastanza pratico del linguaggio del diritto per proporre una formola; ma domanderei se non si potrebbe dire, per esempio: « come per lo passato. » Allora s'intende che ciò che per il passato poteva essere, lo sarà egualmente per l'avvenire.

peut être maintenue sans inconvenient; car elle ne peut s'appliquer qu'à la forme prescrite par la lot, et non point à la rédaction des actes, ni aux clauses qui peuvent y être insérées en vertu des conventions des parties, ou snivant les règles adoptées par chaque société anonyme. Le pouvoir exécutif n'a pas la facuité de dispenser des formes requises par les lois civiles; cela ne pourrait avoir lieu qu'au cooyen d'une disposition législative, ainsi que la présente loi en fournit un exemple relativement aux assurances sur la ville.

PRANCHENT. Chaque compagnie d'assurance a ses règlements particuliers.

JACQUEMOUD. Mais il ne peuvent déroger aux lois relatives à la forme des actes.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: de forme solite di tali contratti. Solite si riferisce a clò che si è falto finora; di

tali contratti, restringe l'applicazione della legge a quei soli contratti.

ATAPIREA. Ciò mi soddisfa pienamente.

PRESENTE. Allora proporrei questa redazione.

Sembra anche a me che il dubbio proposto dal senatore Alfieri non sia di lieve momento, perchè tutte le forme dei contratti non si possono adattare a questi contratti d'assicurazione sia contro gl'incendi, sia contro la grandine, e simili convenzioni che si fanno in via d'assicurazione Mi pare che il dire « le forme degli altri contratti »...

PERSIDENTE. No! no!

PINELLE. Allora si potrebbe dire « le forme prescritte per tali contratti. » Così s'intenderebbe le forme che risultano dagli statuti debitamente approvati; ma non potrebbe inferirsene che non valgano se non hanno le forme, per esemplo, naturali, ciò che sarebbe di grande impedimento a questi contratti.

pare sia questo: che nulla si innoverà, e non si vuole nemmeno impedire una società futura di adottare delle formole diverse per certi contratti che combigassero per i contratti quando stimi di così provvedere nei propri statuti. Credo per conseguenza che meglio sarebbe il dire addirittura « e per le altre assicurazioni, nulla s'intende innovato quanto alla forma del contratto. »

PRESIDENTE. Io non ho difficoltà di accomodarmi a questa variante di ciò che io aveva l'onore di proporre: « Nulla è innovato quanto alla forma di ogni altra specie di assicurazione.

DES AMBRIORS. Parmi più esatto il dire: « quanto alla forma del contratto. »

PRESEDENTE. • Nulla è innovato in quanto riguarda la forma del contratto. • (Rilegge Lutto l'articolo — Vedi sopra)

Chi intende approvare l'articolo così redatto, sorga.

(È approvato.)

• Art. 10. Le tasse sovra stabilité, non meno che le pene pécuniarie ad esse relative, sono poste a carico degli assicuratori. •

DE MARGHERITA, relatore. Le osservazioni fatte all'uffizio centrale, delle quali esso riconobbe la giustizia, promossero un cambiamento nei termini di questo afficolo 10. L'uffizio medesimo proporrebbe di concepirlo, come mi pare più giusto, in altri termini, mantenendo rispetto a questa tassa ciò che si osserva per tante altre, vale a dire la solidarietà tra coloro che hanno parte nel contratto il quale dà luogo alla tassa.

Ecco la nuova redazione:

 Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento della tassa sovrà stabilita;

In questo modo si métterebbe in armonia questa disposizione con quelle relative ad altro genere d'imposte in cui ha luogo questa solidarietà, e si assicurerebbe il fisco del conseguimento della tassa, senza tornare di puro aggravio agli assicuratori, i quali troverebbero soverchio l'aggravio medesimo.

PRESIDENTE L'articolo 10 sarabbe così redatto secondo la proposta dell'uffizio centrale (Vedi sopra)

Se non chiedesi la parola, metto ai voti l'articolo come è stato testè letto.

Chi intende adottarlo, voglia levarsi in piedi. (È adottato.)

« Art. 11. Tutte le compagnie e società, così nazionali come estere, che faranno operazioni del genere contemplato negli articoli 5 e 7 della presente legge, dovranno tenere un réper-

torio, nel quale registreranno in avvenire per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

« Questo repertorio non sara soggetto al bollo, e dovrà esser numerato ad ogni pagina, visto è parafato ad ogni foglio da un giudice del tribunale di commercio, o di quello di prima cognizione che ne fara le veci in conformità di quanto è prescritto dal Codice di commercio per i libri de' negozianti. Al termine di ogni trimestre i direttori ed amministratori delle compagnie suddette dovranno presentare a quell'uffiziale del Governo che ne verrà incaricato il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato. »

(È approvato.)

Art 12. Gl'individui che fanno atti di assicurazione, se commercianti, soggiaceranno egualmente alla divisata obbligazione di formare e presentare il repertorio di tali atti nel precedente articolo imposto alle compagnie; se non negozianti, dovranno fra giorni 30 dalla data di ciascun atto farne la consegna all'agente fiscale.

(È approvato.)

« Art. 13. Tutti i sensali, mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per polizze private colle compagnie, saranno parimenti obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conchiusi, che presenteranno all'uffiziale a ciò destinato dai regolamenti in conformità di quanto è preseritto dall'articolo nono.

(È approvato.)

- « Art. 14. Ad eccezione delle Banche mentovate all'articolo 3 della legge del 22 giugno 1850, per le quali è mantenuto in vigore il disposto di quella legge, e delle compagnie di assicurazione, le cui operazioni già vennero nell'antecedente capo tassate, tutte indistintamente le altre società anonime ed in comandita per azioni così nominative come al portatore, siano esse società nazionali, o stranlere debitamente autorizzate, pagheranno la tassa annuale di 50 centesimi per ogni migliato di lire sul loro capitale effettivo.
- Se questo non potrà riconoscersi ed accertarsi, sarà preso per base della tassa il capitale nominale risultante dai contratti di società.
- Il pagamento di tale tassa verrà fatto a trimestri maturati. »

PUNERALE. Faccio avvertire che vi è un errore tipografico che credo dover rilevare; ed è che invece dell'articolo terzo della legge 22 giugno si dovrebbe leggere articolo quinto, che è quello in cui si dice: « che sia doveto dalle Banche il pagamento di cinquanta centesimi per lire mille di situazione media.»

Credo che sia questa la disposizione a cui l'uffizio centrale ha inteso di riferirsi.

PRESIDENTE. Questa rettificazione sarà fatta.

DE VESME. Domando la parola per muovere all'uffizio centrale due interrogazioni sul senso di questo articulo: l'una si è, se questa tassa del mezzo per mille sia oltre alla tassa che la società avesse da pagare come commerciante in seguito alle leggi generali che impongono una tassa pei commercianti.

L'aitra si è în che modo si debba intendere questo capitale nei casi principalmente che la societă tenga in affitto soitanto la cesa, intorno alia quale esercita la sua industria.

Prendiamo ad esempio je saline stesse di Sardegna, delle quali molto si parlò negli scorsi giorni. Quat sarà il capitate? Se il solo che è attualmente in commercio, oppure gl'instrumenti di poco valore coi quali esercita la sua industrie, appena si può dire che abbia un capitale.

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1852

Quando su questi due punti (non computando il capitale roulant, il capitale d'esercizio, il quale credo che non sia quello che si vuole intendere in questa legge) l'uffizio centrale avrà dato spiegazioni, mi riservo, specialmente sull'ultimo, di fare ancora alcune osservazioni.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Vesme chiede se la tassa imposta in questa legge alle società anonime, dovrà computarsi nella tassa che sarà stabilita in virtà della legge sulle patenti che esiste già, o che non è il caso fuorche di modificare: io rispondo di no; le due tasse sono imposte per motivi assolutamente diversi.

Già ebbi l'onore di osservarlo al Senato, rispondendo all'onorevole senatore Giulio: una è la tassa sui profitti delle società anonime, l'altra è una tassa che si chiama di bollo, di registrazione, e che è imposta a ragione delle facoltà che hanno le società anonime in virtù di una legge, di una disposizione speciale che non chiamerò privilegio, perchè è una disposizione assolutamente speciale di poter trasmettere parte della proprietà senza che sia necessario un atto pubblico sottoposto a tassa.

Infatti mentre tutti i capitali non possono passare da una ad altra mano senza lasciare qualche cosa al fisco, le azioni delle società anonime passano in cento, in mille mani senza mai pagare un centesimo per diritto di mutazione.

E notisi quanto grande si è questo privilegio, poiche talvolta un'azione di una società anonima porta una parte di proprietà di uno stabile. Una società anonima proprietaria di una strada ferrata è proprietaria di uno stabile; quindi ogni azionista è comproprietario dello stabile; eppure in virtù della facoltà che gli dà la legge, trasmette questa parte di proprietà senza'nulla pagare.

Se invece la proprietà appartenesse a molti soci personali, nessuno potrebbe vendere quella parte di proprietà senza pagare il diritto d'insinuazione che è grave assai.

Quindi si è creduto di dover imporre una tassa del 1/2 per mille, che sicuramente non corrisponde a quanto l'azionista dovrebbe pagare, se ogni qualvolta egli vende la sua azione dovesse pagare i diritti posti sopra i contratti di mutazione di proprietà.

Quanto alla seconda questione io farò osservare non poter esservi dubbio. La tassa porterà sopra il capitale del quale la società anonima è costituita, e non sulle operazioni che fa la società medesima, ma sul suo capitale implegato in tali operazioni sia direttamente, sia per cautelare queste ultime.

Avvenendo il caso di un affittamento, la tassa non porterà sul valore dell'affittamento, ma sul capitale che la società avrà costituito per esercitar quello. Non si fa un affittamento senza capitale; io credo che così sia per la miniera di Monteponi che è stata citata e che ha un capitale di lire 50 o di 100 mila, non so di qual capitale, ma sicuramente di un capitale per far le spese, ed è a ragion di esso che la tassa sarà stabilita.

prima mia interrogazione data dal signor ministro alla prima mia interrogazione mi conferma nell'opinione di non doversi ammettere quest'articolo. Dice il ministro che questa è come una tassa di bollo imposta alle società per le ragioni da lui stesso esposte.

Conviene osservare che già sussiste una tassa di bollo.

La legge sul bollo stabilisce una tassa del 1/2 per cento sulle società; dacchè adunque è già imposta una tassa del 1/2 per cento sulle società, dacchè queste pagano inoltre la tassa commerciale, pare soverchio imporre toro una tassa del 1/2 per cento allo stesso titolo.

Osservo poi che questa tassa del 1/2 per cento è tutt'altro che legale: la tassa del 1/2 per cento imposta colla legge del bollo non è che nel caso che vi siano utili nella società; prima del momento che vi sian utili non si fa tal pagamento. Questa invece non è sugli utili, ma del 1/2 per cento sul capitale.

Ora, una tassa del 1/2 per cento sul capitale. . .

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. (Interrompendo) Mi scusi, legga l'articolo 28 della legge col quale si abolisce l'altra tassa del 1/2 per cento e vi si sostituisce quella del 1/2 per mille sul capitale.

DI WESTE. Ne avverrà un altro inconveniente; quando si impose la tassa dell'1 per cento, essa doveva pagarsi una volta ogni 30 anni; fu stabilita due anni fa, e per 28 anni non si avrebbe più dovuto pagar nulla.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Vi è l'articolo 25 che esonera le società, le quali hanno già pagato l'i per cento per tutto quel tempo durante il quale erano esonerate da tassa in seguito al pagamento fatto di quest'i per cento.

DE VESME. Allora osserverò che la tassa del 1/2 per milie è per sè gravosissima. In quanto poi alla spiegazione data del caso di affittamento, come quello delle saline ed altre, noterò che col dire che il capitale impiegato dalla società è il capitale tassabile, si riduce la cosa a gravissimi termini.

Supponiamo una società la quale abbia sofferte perdite assai gravi, per esempio, una società di navigazione, alcuni bastimenti della quale sieno andati a fondo.

Questa società appunto per siffatta disgrazia avrà dovuto impiegare un capitale maggiore e dovrà essere tassato per una somma maggiore; a me sembra che non il capitale impiegato dovrebbe essere tassato, ma piuttosto il capitale fruttifero.

Proporrei adunque che nel caso che si voglia conservare questo articolo, almeno sia modificato, aggiungendovi la clausola che xi è nella legge del bollo, cioè che non si pagherà se non nel caso che vi siano utili.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. A provare come questa tassa non sia grave, mi basterà il fare il confronto di quanto si impone ai membri di una società anonima con quanto venne imposto ai corpi morali.

Noi abbiamo stabilito una tassa sui corpi morali appunto perchè non si operava trasmissione di proprietà appartenenti a questo; qui invece colpiamo le società anonime, non perchè non si operino trasmissioni, ma perchè si operano trasmissioni che non possono essere direttamente colpite. Quindi vi è già un gran favore per le società anonime, perchè noi colpiamo gli uni per atti che non fanno e non possono fare, colpiamo gli altri per atti che fanno bensì, ma che non possiamo tassare direttamente.

La lassa sui corpi morali fu del cinque per cento del reddito, laddove per le società anonime essa sarà del mezzo per mille sul capitale. Le società anonime avendo quasi tutte uno scopo commerciale ed industriale, non è ad esagerare il calcolo col supporre che i loro capitali frutteranno almeno il 5 per cento.

to credo difficilmente che si costituisca una società anonima colla sola speranza di ricavare questo 5 per cento; so pur troppo che molte volte queste speranze vanno deluse, e non si ricava nemmeno questo 5 per cento; ma in media opino si possa calcolare il 5 per cento. Dunque un'azione di 1000 lire darà 50 lire di frutto; di queste 50 lire 50 centesimi dovranno essere pagati al fisco, il che equivale all'1 per cento; così mentre fate pagare per questo diritto di mutazione il

5 per cento ai corpi morali per mutazioni che non fanno, vi accontentate dell'uno per cento per i portatori di azioni industriali.

lo credo adunque che questo calcolo basti a dimostrare come non sia grave questa tassa. Osserverò inoltre che essa venne stabilita ultimamente in Francia, nè diede luogo a nessuna seria obbiczione per parte delle compagnie, e noi vediamo che ciò non ha incagliato menomamente lo sviluppo di queste operazioni in quel paese.

PRESIDENTE. Non essendosi scritto alcun emendamento. io non ho che a porre ai voti l'articolo 14.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

- « Art. 15. La tassa imposta coi precedente articolo non sarà pagata dalle società straniere che sulla quota del loro capitale complessivo destinata alle loro operazioni nello Stato.
- · Il potere esecutivo, sentiti i rappresentanti di tali società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale, che deve andar soggetto alla tassa. »

ALPERRE. lo credo che forse l'uffizio centrale non sarà geloso di mantenere quell'espressione che toglie l'uniformità nella redazione della legge, cioè quella del potere esecutivo; mi pare che si potrebbe mettere Governo.

DE MARGHEMETA, relatore. Non vi ha difficoltà ad opporre.

PRESIDENTE. Si propone di sostituire la parola Governo a quelle di potere esecutivo; con questa leggiera modificazione pongo ai voti l'articolo.

(È approvato.)

. Art. 16. L'obbligo di pagare le tasse dalla presente legge stabilite principierà a datare dal giorno della sua pubblicazione. »

(È approvate.)

- « Art. 17. Per le tasse stabilite in ragione di centinaio e di migliajo s'intenderà compito il migliajo ed il centinajo incominciato in ciascuno dei titoli d'assicurazione di cui al numero i dell'articolo 4, e dei contratti vitalizi di cui all'articolo 7.
- « Quanto alle altre assicurazioni contemplate nell'articolo 9 s'intenderà compito il centinaio od il migliaio incominciato nel computo complessivo delle somme descritte nello stato trimestrale ivi prescritto. »

DE CARDENAS. Qui sarà necessario di indicare anche l'articolo 8 perchè si è separato.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'articolo 8 riguarda le assicurazioni marittime.

PRESIDENTE. L'articolo 7 è rimasto tal quale coll'aggiunta dell'inciso votato. L'articolo 8 è pure rimasto 8, ma con una redazione diversa; cosicchè non vi è stata mutazione nell'ordinamento degli articoli.

Melto ai voti l'articolo 17.

(È approvato.)

. Art. 18. Potranno le società contemplate nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamento, ed altri atti qualsiansi, purchè ciascuno di questi venga sottoposto al bollo straordinario di centesimi quaranta, qualunque sia la causa e l'ammontare della somma indicata nei titoli suddetti. »

(E approvato.)

Art. 19. È autorizzata l'apposizione del bollo straordinario ad ogni sorta di carta di dimensione, anche stampata. per service falla formazione del titoli indicati nell'articolo precedente, mediante il pagamento regolato alla dimensione di

detta carta, in ragione delle qualità accennate nella tabella annessa alla legge del 22 giugno 1850. »

(È approvato.)

 Art. 20. L'apposizione del bollo straordinario ai registri ed altre carte di cui è cenno negli articoli precedenti, dovrà seguire prima che siano scritturati e spediti. Se gli atti siano fatti ed i registri tenuti in paese estero, potranno sottoporsi al bollo anche dopo la loro scritturazione, purchè l'apposizione del bollo venga fatta prima che siasene fatto uso nello Stato, o siavisi proceduto a qualunque atto ed operazione che li risguardi, sotto le pene pecuniarie stabilite dal regio editto del 5 marzo 1836. »

(È approvato.)

 Art. 21. Le società straniere che contravvenissero al disposto dall'articolo 4 della presente legge incorreranno in una multa non minore di lire 100 per ogni atto nella stessa legge contemplato.

Qui debbono aver luogo le due aggiune già votate dal Senato, cioè gli ultimi due paragrafi dell'articole 4, concepiti nel modo seguente:

- * i rappresentanti e gli agenti di quelle società saranno risponsabili in proprio e tenuti solidariamente colle società da loro rappresentate al pagamento delle pene pecuniarie per tal titolo incorse.
- « Nei casi previsti dall'ultimo alinea dell'articolo 718 del Codice di commercio potrà eziandio ordinarsi l'arresto personale degli agenti e rappresentanti delle stesse società. 🕨

Pongo ai voti i tre paragrafi che compiranno l'articolo 21, senza divisione, poichè non veggo alcuno che domandi la parola.

(Il Senato adotta.)

« Art. 22. Il disetto di pagamento della tassa d'assicurazione imposta ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo quinto della presente legge sarà punito colla pena del decuplo della tassa non pagata. »

JACQUEMOUD. A l'article 21 il faudra ajouter les deux dispositions...

PRESIDENTE. Elles ont été votées.

ALFIERE. Poichè l'onorevole senatore Jacquemoud ha tentato di fare su quest'articolo alcuna osservazione, io rinnoverò ciò che ho dello, e credo che il voto dato dal Senato non possa essere di ostacolo, poichè non si tratta che di uno spostamento. Uno dei paragrafi votati mette a carico solidariamente, cioè fa risponsabile chi di ragione. Questa disposizione non si applica solo all'articolo 21, ma anche al 22º ed al 23°. Perciò fin dall'altro ieri si è detto che dovessero essere collocati dopo l'articolo 23.

DE MARGHERITE, relatore. I due incisi, la cui discussione si è rimandata all'articolo 21, riflettono all'esercizio illecito per parte dei rappresentanti di società straniere di operazioni nello Stato. Qui l'articolo 22 parla del difetto di pagamento della tassa, epperciò non riguarda per niente quei rappresentanti.

Con quei due incisi si punisce il fatto illecito dei rappresentanti ed agenti di società stranlere non autorizzate e tuttavia operanti nello Stato.

ARFIERE. Mi permetto di osservare che quanto io avvertiva era una conseguenza di ciò che mi era stato risposto nella discussione che ebbe luogo allorchè quest'articolo, anche collocato nell'articolo 4, si riferiva a tutti. Se così era, quando ci trovavamo all'articolo 4, cioè se si riferiva a tutti, tanto più dovrebbe ora riferirvisi, essendo noi appunto al capo dove si tratta delle pene,

Del resto io mi rimetto a ciò che venne osservato dall'ono-

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1852

revole relatore accennando la distinzione fatta. Osserverei però ancora che all'articolo 19, già votato, ebbi a rilevare un errore di stampa stato posto senza avvertenza.

PRESIDENTE. Quale?

ALPEREN. L'errore sta nelle parole carta di dimensione.

DE MARGHERITA, relatore. È vocabolo usato : papier de dimension.

JACQUEMOUD. C'est le terme qui est actuellement en vigueur.

CIERANIO, ministro dell'istruzione pubblica. È voca-

ALPERE. Accetto ciò che l'uso ha stabilito.

PERSONNE. Non resta adunque che a porre ai voti. l'articolo 22.

(Il Senato adolta.)

« Art. 23. Ogni ommissione che venisse a riconoscersi nei registri prescritti dagli articoli 11, 12 e 13 di contratti pei quali non siasi pagata la tassa, darà luogo, oltre al pagamento del decuplo di questa a termini dell'articolo precedente, alla pena di lire cento per ciascun atto ommesso. • (È approvato.)

Art. 24. In ordine alla prescrizione delle pene stabilite nella presente legge si osserverà il disposto dell'articolo 63 del regio editto 5 marzo 1836. »

SCLOPES. Nell'articolo 23 si dice:

a Ogni ommissione che venisse a riconoscersi nei registri prescritti dagli articoli 11, 12 e 13, di contratti pei quali non siasi pagata la tassa, darà luogo, oltre al pagamento del decuplo di questa a termini dell'articolo precedente, alla pena di lire cento per ciascun atto ommesso.

In questa seduta si è votato un articolo in cui si parla di nuovi registri che non erano contemplati: sarebbe dunque bene indicare la serie degli articoli a cui questa disposizione si riferisce, ed anche gli articoli 7 ed 8.

PRESIDENTE. Farò osservare che l'articolo 11 qui menzionato accenna, appunto l'articolo 7, di modo che è la stessa cosa.

Legga l'articolo 11 e vedrà che si riattacca all'altro.

SCLOPIS. Faccio presente che vi è anche l'articolo 8 che porta l'obbligo di tenere un registro.

PHESIDENTE. Le dirò che l'articolo 23 è già votato.

ervero. Si potrebbe aggiungere.

PRESIDENTE. Nella redazione finale della legge si terrà conto di questa sua osservazione.

Intanto metto ai voti l'articolo 24.

Chi lo approva, sorga.

(E approvato.)

Art. 25. Le società che hanno già pagato all'erario le tasse stabilite dalla legge del 23 giugno 1850 andranno esenti da quelle portate dalla presente legge durante il termine apparente dalle quitanze loro rilasciate.

(È approvato.)

- *Art. 26. Le polizze d'assicurazione attualmente in corso, che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dalla promulgazione della presente legge, dovranno dalle società essere registrate nel repertorio prescritto all'articolo 9 fra tre mesi dalla promulgazione anzidella, e saranno dal 1° di ottobre venturo sottoposte alle rispettive tasse in conformità di quanto è nella presente legge stabilito.
- Sottostanno ad eguale obbligazione gli individui commercianti che fanno atti d'assicurazione. I non negozianti ne faranno la consegna prescritta all'articolo 10, parimente fra tre mesi a partire dalla pubblicazione della presente.

« Le contravvenzioni al disposto dal presente articolo saranno punite in conformità dell'articolo 23. »

(E approvato.)

« Art. 27. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle società di mutuo soccorso e di mera beneficenza. »

Ha la parola il senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Se mal non mi appongo, in questa legge che discutiamo due furono le intenzioni del Governo: la prima di cautelare l'interesse dei cittadini; la seconda di stabilire una tassa che possa rendere una data somma all'erario; ed a questa seconda, per vero dire, si pensa prima che all'interesse degli individui, ma non Importa.

Ora nella disposizione di quest'articolo vedo che si parla delle società di mutuo soccorso e di mera beneficenza; si è cautelato i'interesse delle società di capitalisti, degli speculatori, dell'industria, ma non si è pensato a cautelare l'interesse dei membri componenti queste società, che sono forse la parte più interessante della nazione, vale a dire degli operai e di tutti quelli che depongono settimanalmente fondi in certe casse, e che hanno disgraziatamente avuto a provare molte e gravi perdite.

lo domando al Ministero se è sua intenzione di fare una legge speciale per queste società, o se egli non avrebbe opposizione a che si aggiunga semplicemente una parola a questa legge che obblighi gli amministratori di queste società a versare nella cassa comunale in deposito i fondi che possono raccogliere; così verrebbe cautelato l'interesse di questa parte della popolazione.

Queste società, in molte città sono ottime, in altre non è così; la politica se ne è immischiata; i partiti se ne sono impadroniti, ed i fondi invece di trovarsi a disposizione per filantropia e per il mutuo soccorso, furono adoperati in totto altro uso; insomma furono dilapidati; nell'interesse di questi poveri operal, i quali cercano di avere un mezzo di sussistenza nella lero disgrazia. Affinchè il loro danaro fosse depositato in una maniera certa, che non venga a rischio d'essere derubato nell'impiego, proporrei un emendamento che presentero o non presentero, secondo quanto mi dirà il signor ministro. Se il signor ministro ha intenzione di presentare una legge a questo proposito, allora non presento il mio emendamento; se invece mi dice che non ne ha intenzione, lo presento, perchè credo che cautelerebbe quelle piccole somme versale dai socii operai, ed assicurerebbe l'interesse di quella povera gente che molte volte cadono in mani poco sicure.

L'emendamento è così concepito:

- « Le disposizioni della presente legge non sono applicabili, per quanto riguarda la lassa, alle società di mutuo soccorso e di mera beneficenza.
- Per cautelare gli interessi dei socii, i fondi saranno deposti settimanalmente nelle casse dei municipi ove queste società esistono.

cavoun, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Balbi-Piovera ha preso argomento dalla disposizione sancita dall'articolo 25 della presente legge, colla quale le disposizioni della medesima non sono estese alle società di mutuo soccorso e di beneficenza per invitare il Governo a veder modo di rendere sicuro l'impiego dei fondi di queste società, di tutelsrli in certo modo.

lo lodo altamente il pensiero che mosse l'onorevole senatore a fare quest'eccitamento al Governo; ma non potrei lodare del pari la proposta, colla quale egli vorrebbe supplire al silenzio della legge; ed a questo riguardo farò osservare anzi tutto che la disposizione che vorgati intro-

durre l'onorevole senatore non ha nessuna analogia con quanto forma, dirò così, la materia di questa legge.

Io non voglio qui combattere la disposizione da lui presentata; non sarei nemmeno disposto ad accoglierla, anzi a sottoporla ad esame; ma nemmeno la vorrei rigettata in modo assoluto; solo dico che una tale disposizione non può aver sede in questa legge.

Io ripeto, credo meritevole di seria considerazione l'argomento dell'onorevole preopinante, e credo che forse vi sarà qualche cosa da fare; ma questa qualche cosa non è poi tanto facile, perchè se il Governo impone certi obblighi a queste società, contrae perciò eziandio, rispetto ad esse, dei doveri. Egli è cvidente che se obbligate le società a deporre i loro fondi o nelle casse pubbliche o nelle casse municipali, se non legalmente, almeno moralmente assumete, rispetto ai singoli soci, l'obbligo di far eseguire i patti fondamentali delle loro società.

Ora questo tre rebbe seco gravissime conseguenze, giacche converrebbe che il Governo si accertasse che le condizioni stabilite in queste società di mutuo soccorso fossero tali da poter essere adempiute regolarmente coi fondi di cui esse possono disporre.

Le società di mutuo soccorso sono sino ad un certo punto delle associazioni di assicurazione mutua; se cioè il premio che si percepisce dagli associati (che da quelle società si dice contributo) è in ragione degli obblighi che la società contrae verso gli assicurati, esse possono durare; ma se vi è errore nel calcolo, se la società per attirare soci si contenta di un contributo che non è in relazione cogli obblighi, ne consegue che dopo alcuni anni quando il contributo non aumenta e gli obblighi crescono, essa si troverà nell'impossibilità di soddisfarli. In tal caso se la società fu lasciata interamente libéra, allora sarà una disgrazia per gli assicurati; ma di questo non si potrà rendere risponsabile il Governo; se invece il Governo ha obbligato i soci a depositare nelle sue casse il contributo, a disporre in questo piuttosto che in quell'altro modo del contributo, evidentemente il Governo rimane risponsale dello adempimento degli obblighi della società.

to ho indicate queste difficoltà, non per respingere la proposta del senatore Balbi-Piovera, ma solo per farlo capace che questa è una questione che non può essere risolta se non dopo maturo esame e molte indagini.

lo spero quindi che la mia risposta facendo sicuro l'onorevole senatore della sollecitudine del Governo per le istituzioni di cui egli faceva cenno, non vorrà insistere per l'adozione del suo emendamento.

Balbi-Piovera non insistera per l'accoglimento della sua proposta, in quanto che al suo intento è già stato provveduto mediante l'articolo 2 della legge che ora si sta discutendo.

Se queste associazioni non sono una società anonima nè mutua nel senso inteso dalla legge, egli è chiaro che non è qui il luogo di trattarne; se invece sono associazioni mutue o non, il Governo del Re nel concedere quest'autorizzazione prescriverà le cautele giudicate convenienti a tutela degli interessi di coloro che hanno dei diritti verso le medesime a norma del prescritto dall'articolo 1°, e non del 2° come prima aveva detto.

Danque io credo che già dalla legge istessa sia provveduto allo scopo cui tendeva la proposta dell'onorevole senatore Balbi-Piovera.

proferite disignor ministro, e sono certo che il Governo penserà seriamente per questa parte interessantissima della popolazione, tanto più che, come egli non ignorerà, questi fondi furono male impiegati, e non hanno servito allo scopo a cui erano destinati.

Dunque lo credo che è nel dovere del Governo d'impedire queste dilapidazioni a danno di quella classe che più interessa e che più necessita, e ritiro il mio emendamento rimettendomi a quello che farà il Ministero, la mia intenzione non essendo che di richiamare l'attenzione dell'autorità su questo oggetto.

DE CARDENAS. Mi si permetta di osservare che le disposizioni sia dell'articolo 1 che dell'articolo 2 quando potessero riguardare queste società di mutuo soccorso non sarebbero più applicabili, mentre l'articolo che sta ora in discussione dice: le disposizioni della presente legge non sono applicabili alte società di mutuo soccorso. Quindi le disposizioni degli articoli sovra citati che sono indicate con questo articolo non possono essere applicabili a quelle società.

Con ciò io non insisto perchè si riproponga l'emendamento già ritirato dall'onorevole senatore Balbi-Piovera, ma credetti soltanto conveniente di far osservare che questa legge non provvede a tal riguardo.

dissi che o queste società sono tali da essere contemplate dalla legge attuale, ed aliora vi provvede l'articolo 1, ovvero non sono tali, ed aliora non vi ha più luogo di trattar di loro. Ripeto per conseguenza quello che ho detto e non parmi con ciò di essere incorso in errore alcuno.

PRESEDENTE. Non resta che a venir al voti sull'articolo 27.

(Messo ai voti l'articolo 27, è approvato.)

- Art. 28. Sono abrogate le regie patenti del 10 agosto 1819, riguardanti la tassa sulle assicurazioni marittime, nulla intanto innovato circa la deslinazione di tale tassa.
- È par derogato al disposto della legge del 22 giugno 1850 per ciò che riflette la tassa di bollo sul capitale delle società per azioni, le quali non andranno soggette per l'avvenire che alla tassa stabilita dalla presente legge. >

(È approvato.)

Con ciò è compinta la discussione della legge di cui da alcuni giorni ci occupiamo, e forse il Senato crederà conveniente che si sospenda lo squittinio per l'approvazione sua definitiva, fino a che essa si presenti corretta nelle modificazioni che ha sublto e scevra da quelle mende tipografiche che si sono notate.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI.

CAVOUR, presidente del Consiglio del ministri, ministro delle sinanze. Domando la parola.

PRESEDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di alienare dei beni demaniali pel valore di 5 milioni. (Vedi 3º vol. Documenti, pag. 1602)

PRESEDENTE. De atto al signor presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questa legge, la quale sarà stampata e distribuita.

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1852

DISCUSSIONE SOPRA IL PROGETTO DI LEGGE PER UNA IMPOSTA SULLE VETTURE PUBBLICHE E PRIVATE.

PRESIDENTE. Propongo ora al Senato di voler passare, seguendo l'ordine del giorno, alla discussione dell'altra legge che è pure importantissima, quella cioè che stabilisce un'imposta sulle vetture pubbliche e private, éd ho l'onore di dichiarare aperta la discussione su questo progetto di legge, mentre invito la Commissione di finanze a prendere il suo posto. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1417.)

Se non vi è chi intenda prendere parte alla discussione generale che è aperta, lo dovrò mettere al voti la chiusura.

BALBI-PIOVERA. Signori, mi presento a combattere questa legge nella discussione generale, perché mi sembra che il principio che la informa non è, a parer mio, rivestito di quella equità che deve rendere accettabile una nuova tassa. Diffatti la legge confonde l'industria delle vetture pubbliche con le vetture private; tra le private poi confonde quelle che sono di mero lusso con quelle che sono di necessità inerenti all'industria stessa di chi si deve servire della vettura per questa industria medesima.

Che l'imposta colpisca le vetture pubbliche è cosa naturale; tutti gl'individui deono pagare, tutte, le industrie sono tassate o tassabili, per conseguenza la questione non può essere che sulla quota più o meno forte, colla quale si può colpire questo genere d'industria; è un capitale che alcuni individui pongono da soli o in società, nell'essercitare l'industria di trasportare persone o merci; è dunque naturale che sovra esso questi paghino la tassa, come tutte le industrie in generale pagano.

Ben diversa è la cosa quando la tassa colpisce i privati. Vi sono molte persone che in ragione della loro industria e sono ben lungt d'essere vetturali, sono costrette a mantenersi cavalli e vetture e che consumano questo capitale per la loro professione.

lo dividerei in tre categorie questi velcoli: vettare pubbliche, vetture di necessità, e vetture di lasso.

Per esempio, gli agricoltori, gli individui esercenti un'industria inerente all'agricoltura, che vivono in campagna, i medici ed altri esercenti i quali senza un veicolo di trasporto non possono esercitare la loro industria, costoro sembrami ingiustizia di colpire con una tassa nuova, perchè avendo già per l'esercizio di questa loro industria da sottostare ad una altra tassa per i mezzi dell'esercizio stesso, non è giusto che vengano caricati doppiamente.

Sicuramente nen è un lusso la modesta e nanionale acoratta del campagnuoto che va al mercato in altro paese; senza di essa il contadino, il piccolo proprietario non potrebbe sempre portarsi in tempo a smerciare i suoi prodotti al mercato e perciò avrebbe un enorme danno e si trova in assoluta necessità di avere un mezzo di trasporto.

Dove si trovano le strade ferrate io credo che il Governo potrà ricavare ben pochi danari sulle vetture; ma nel paesi che hanno la disgrazia di essere tontani e dal mercati e dalle linee delle ferrovie, è un'ingiustizia di obbligar gli abitanti di quelle località a pagare la tassa sulle vetture, perche si trovano appunto distanti dal mercati e non hanno il comodo della via ferrata.

lo credo adunque che in questa parte la lagge è veramente gravosa per quanto infligge la tassa di 10 franchi per un massaro, per un contadino che tiene una scoratta per risparmiare la fatica d'andar a piedi dal suo comune per recarsi in altri ove vi è il mercato, arrivando talvolta che guadagna appena la metà della tassa; per conseguenza io credo che questa parte del progetto potrebbe essere modificata.

L'altra parle poi, che merita pure gravi considerazioni, riguarda il sistema adottato dal Governo di colpire direttamente le vetture di lusso.

lo trovo giustissimo che chiunque vuole tenere vetture debba pagare 100 lire al Governo in compenso delle spese cui esso sottostà pel mantenimento delle strade, e anche perche questo è un mezzo di far intervenire tutte le classi secondo le loro ricchezze al sollievo dei bisogni dello Stato. Ma mi sembra che al modo con cui questa tassa è concepita, essa non gravita punto sul ricco, ma ricade più direttamente sui carrozzai, verniciai, sellai ed altri industriali. Io quindi vorrei lasciare maggiore latitudine ai contribuenti, e mi propongo di sottoporre al Senato alcuni emendamenti in questo senso quando ne sia il caso, nella discussion degli articoli.

Questa latitudine che vorrei lasciare ai contribuenti consisterebbe nel riformare il modo dell'indicazione della tassa, perchè quel dover consegnare al fisco una carrozza quando si compra, e adempire molte formalità, mi pare che non avrà altro risultato che di restringere la sfera di queste manifatture.

lo credo poi che questa legge sia più di circostanza che di utilità vera per lo Stato. Io credo che la rendita sia poca e sarà di difficile riscossione, o almeno fonte di molte noic pei contribuenti, imperocche è necessaria la denunzia; e se questa denunzia non ha luogo, c'è la multa, cosicche se non abbiamo i gabellotti, invece dei gabellotti avremo gli agenti del fisco che ne faranno le veci; che verranno ad esaminare di quando in quando lo stato delle nostre carrozze, visiteranno i domicili, difficoltà e noia grandissima che mi persuade ognora più del come sia questa legge di difficile applicazione.

Perlanto io ci trovo due difficoltà principali, quella di colpire le vetture d'uso quasi necessario e di proprietà di persone non ricche, e quella d'una grande difficoltà di percezione per le vetture di lusso, difetti che ho esposti non so come, non essendo preparato alla discussione di questa legge che venne inopinatamente in discussione, ma spero che il Senato me ne vorrà compatire.

V'ha un'ultima considerazione che per la sua importanza meriterebbe di esser la prima ed è quella della inviolabilità del domicilio dei cittadini che soffre un'offesa colle disposizioni introdotte in questa legge. L'agente fiscale sarà di tratto in tratto nel vostro domicilio ad osservare quello che avete e quello che non avete, e invece di essere il domicilio un asilo impenetrabile di cui il proprietario può negare l'entrata a chi vuole, bisognerà invece aprirlo alle visite del fisco.

Credo quindi che per tutte queste ragioni la legge necessita di molti e molti emendamenti che io mi propongo, o signori, di sottemettere al vostro voto nel proseguire della discussione.

ALFRENT. Siccome il signor senatore Balbi-Piovera ha annunziato che egli, secondo i principii teste sviluppati, proporrà degli emendamenti, così mi pare che se ne possa riservare la discussione allorquando verranno presentati.

Egli è chiaro che il senatore Balbi-Piovera non concorda colla Commissione delle finanze in quanto at modo di apprezzare e giudicare la legge di cui si tratta.

Essa presenta una serie di disposizioni di varia natura. Sarebbe quindi forse troppo lungo riassumere e svolgere nuovamente le ragioni dette nella relazione della Cammissione, dove appunto si sono ponderate le obblezioni di fal natura;

onde ripeto, a nome anche della Commissione, che noi riserberemo le risposte che saremo in caso di dare, allorche l'onorevole senatore Balbi-Piovera avrà presentati i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola, io pongo ai voti la chiusura della discussione.

Chi approva, voglia levarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Art. 1. I possessori e concessionari di vetture si pubbliche che private, tanto per uso proprio che per oggetto di speculazione o per servizio altrui, sono soltoposti al pagamento di una tassa nella conformità stabilita dalla presente legge.

(È approvato.)

- Art. 2. È considerata quale vettura pubblica per gli effetti della presente legge qualunque veicolo destinato, mediante mercede, al trasporto per via di terra di persone con o senza merci, od anche al trasporto di sole merci, sempre che quest'ultimo abbia luogo con ricambio di cavalli e con vetture sospese su molie.
- « Non sono compresi in questa legge i veicoli che percorrono le strade ferrate e quelli che sono di spettanza della amministrazione dello Stato. »

(È approvato.)

Art. 3. Nessuna vettura pubblica può esser posta in esercizio se il proprietario non è munito di apposita autorizzazione a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore.

(É approvato.)

- Art. 4. Le vetture pubbliche, per quanto concerne alla tassa, sono distinte in tre categorie:
- « La prima comprende le velture di qualunque forma e dimensione, le quali partono a periodi fissi e per destinazioni determinate fuori del territorio del comune dove si trova la sede del servizio.
- « La seconda comprende le vetture destinate al trasporto di persone in numero maggiore di cinque, oltre al conduitore nel distretto di una città, senza sortire dal suo territorio, ovvero entro un raggio di due chilometri da computarsi dal perimetro dell'abitato principale.
- La terza comprende tutte le altre vetture da nolo o di piazza, di qualunque forma o denominazione.

(È approvato.)

- Art. 5. La tassa per le vetture di prima categoria è di centesimi 4 per ogni cavallo e per ciascun chilometro di distanza, e vien computata su ciascuna corsa periodica si di partenza che di ritorno.
- « Saranno nello stesso modo computate pel pagamento della tassa le corse straordinarie che avranno luogo durante la annata.
- Questa tassa è ridotta a due centesimi per le vetture periodiche che percorrono una distanza minore di 25 chilometri, sempre che il servizio abbia luogo senza ricambio di cavalli.
 - « Il chilometro incominciato si considera per compiuto.
- Per quelle di seconda categoria la tassa per ogni vettura messa in corso e destinata al giornaliero servizio è di annue lire 70 quando percorrano comuni aventi una popolazione di 50 mila abitanti ed oltre, e di lire 40 quando percorrano comuni aventi una popolazione minore.
- Per quelle di lerza categoria la tassa è di annue lire 10 per ciascuna vettura a due ruote e di lire 25 per ciascuna vettura avente più di due ruote.
- al charged-bane non sospesi su molle, ed i chars-de-côté ad un sol cavallo, aventi un solo sedile oltre quelle del con-

duttore, qualunque sia il numero delle ruote, sono pareggiati nella tassa alle vettore a due ruote. »

(È approvato.)

Art 6. Le vetture di prima categoria sono ineltre obbligate a trasportare gratuitamente i dispacci che loro saranno affidati dall'amministrazione delle poste, purchè il peso totale dei medesimi non superi i 20 chilogrammi.

(È approvato.)

- Art. 7. Nel calcolare la tassa delle vetture di prima categoria non si tien conto dei cavalli di rinforzo accidentalmente attaccati alle medesime.
- a Il rinforzo si reputa accidentale allorche o succede anche giornalmente per qualche tratto di strada, per superare le salite, non eccedente il quinto dell'intiera corsa, o si effettua soltanto straordinariamente in alcuni giorni della annata.

(È approvato.)

Art. 8. Le sovra stabilite tasse sono ridette alla sola metà allorchè le vetture sono destinate esclusivamente, non compreso il conduttore, ai trasporto delle merci od altre materie con ricambio di cavalli e con vetture sospese su molle. »

(È approvato.)

« Art. 9. Indipendentemente dalle tasse fissate nell'articolo precedente, è dovuto un diritto fisso per ciascun decreto di autorizzazione, di rinnovamento d'autorizzazione o di modificazione d'esercizio, di lire 5 per le vetture a quattro ruote e di lire 2 per quelle a due ruote, non che per le altre pareggiate nell'articolo 5 alle vetture a due ruote. •

(È approvato.)

- « Art. 10. I proprietari e concessionari od esercenti di vetture pubbliche debbono, prima di metterle in attività, far registrare all'uffizio di verificazione delle contribuzioni dirette del distretto in cui è stabilita la sede principale del servizio, il decreto di autorizzazione, e notificare per iscritto al medesimo uffizio il giorno in cui il servizio avrà principio.
- L'obbligo di tale registrazione dovrà essere adempiuto fra 30 giorni dalla data di pubblicazione di questa legge per parte di coloro che già si troveranno nell'esercizio di vetture pubbliche all'epoca della pubblicazione medesima.
- Dovranno inoltre i proprietari, concessionari od esercenti di vetture pubbliche far registrare allo stesso uffizio i decreti di variazioni che posteriormente venissero autorizzate prima di mandarle ad effetto.
- « I proprietari e concessionari od esercenti anzidetti dichiareranno eziandio per iscritto il numero delle vetture di seconda e terza categoria di cui dispongano e rinnoveranno la dichiarazione medesima prima di metter in corso una nuova vettura in eccedenza al numero precedentemente consegnato. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le corse straordinarie in aggiunta a quelle ordinarie e periodiche, non che la partenza di vetture sussidiarie simultaneamente a quelle destinate al servizio periodico od ordinario, dovranno essere notificate per iscritto al verificatore del distretto nel termine di ore 24.

(È approvato.)

* Art. 12. Sono soggette alle tasse ed alle registrazioni e notificazioni sovra prescritte anche le vetture pubbliche stabilite all'estero, le quali arrivando in questi Stati percorrano una distanza maggiore di due mirjametri dalla frontiera. *

(È approvato)

 Art. 13. La tassa sulle vetture private è dovuta per le vetture sospese destinate al trasporto delle persone senza riguardo al titolo per cui se ne abbia l'uso o la disponibilità.

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1852

Qui forse avrà luogo l'emendamento da proporsi dal signor senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Domanderei che si togliessero da quest'articolo le parole: « senza riguardo al titolo per cui se ne abbia l'uso o la disponibilità. »

Ammetto che la tassa sulle vetture possa e debba stabilirsi in vista della situazione in cui trovansi le nostre finanze: tutti devono pagare per sopperire ai suoi bisogni e pagherassi pure per i cavalli e le vetture; mi pare però che lasciando l'articolo quale è contenga disposizioni troppo vaghe e generali, e che le citate parole senza riguardo al titolo estendano di troppo il potere di questa legge.

Non mi occorre, per provare la mia asserzione, se non di ripetere quanto ho già esposto al Senato.

Vi hanno industrie le quali non possono fare a meno di un veicolo; non mi valgo del termine carrozza, perchè questo accennerebbe a lusso; dirò dunque che tali industrie senza un mezzo di trasporto qualunque non possono compiere le loro operazioni, e ne accennerò alcuna a modo di esempio.

I medici delle piccole città di provincia e del contado, la cui condotta abbraccia un raggio di territorio molto esteso, hanno evidente bisogno di poter disporre di un veicolo per visitare gli infermi affidati alle loro cure.

Per conseguenza io credo che lasciando la disposizione generale, la quale stabilisce il diritto di colpire la tassa, si potrebbero fare alcune eccezioni. Del resto io ho esposto le mie ragioni a questo riguardo, e se il Senato le crederà sane ne terrà conto; in caso contrario la legge rimarrà qual è; mi pare però che vi si contenga un principio ingiusto e che la cosa non sia regolare, che il medico, per esempio, per visitare gli ammalati, ed il contadino per andare al mercato, i quali hanno necessità di un veicolo che li trasporti, siano assoggettati ad una tassa pagandone già un'altra.

Io dunque proporrei di togliere le ultime parole concepite nei seguenti termini: « senza riguardo al titolo per cui se ne abbia l'uso o la disponibilità, »

GIUILLO. Non so se lo abbla ben inteso l'obbiezione fatta dall'onorevole senatore Balbi-Piovera. Egli nei termini con cui è concepito l'articolo 13 crede inutili le parole: « senza riguardo al titolo per cui se ne abbia l'uso o la disponibilità.»

Queste parole sono state, a mio parere, aggiunte unicamente per esprimere il pensiero che la tassa è dovuta non dal proprietario delle carrozze, ma da colui che ne ha l'uso, che cioè il fisco non investiga a chi appartenga la proprietà del veicolo, ma impone la tassa a colui che abitualmente se ne serve. La legge ha voluto antivenire ogni ricerca intorno al proprietario del veicolo, limitandosi a far cadere la tassa direttamente sovra colui che ne ha l'uso abituale. Ecco la ragione per cui in quest'articolo invece di dire semplicemente che è stabilita una tassa, si è stabilito che essa cada su colui che ha l'uso o la disponibilità della carrozza.

DI BENEVELLO. Mi pare che la legge non parli delle vetture di cui uno si serve.

Una voce. Parla di quelle di cui se ne ha l'uso.

BALBI-PROVEHA. Io credeva che l'articolo 13 stabilisse in principio il diritto di tassare la carrozza, il veicolo; dalle spiegazioni che mi lia date il senatore Giutio, io vedo naturalmente che non si tratta che di ricercare chi deve pagare la tassa, ed in questo senso...

DE POLLONE, relatore. (Interrompendo) Aggiungerò che il principio del pagamento della tassa è stato volato nell'articolo 1 e non sta nell'articolo 13.

PRESIDENTE, Pongo ai voti l'articelo 13. (Il Senato adotta.)

- Art. 14. Tale tassa è fissala :
- " Per ogni vettura a due ruote, ad un sol cavallo, in annue lire 7 50 nei comuni aventi una popolazione minore di 50 mila abitanti e di lire 10 nei comuni aventi una popolazione maggiore.
- « Per ogni vettura a quattro ruote, ad un sol cavalio, in annue lire 15 nei comuni aventi una popolazione minore di 50 mila abitanti, e di lire 20 nei comuni aventi una popolazione maggiore; se a due cavalli, in annue lire 40.
- « Si considerano come a due cavalli le vetture aventi più di tre posti fissi disponibili pel trasporto delle persone, compresovi quello per il conduttore, ancorchè vengano alternativamente adoperate anche ad un sol cavallo.
- I chars-de-côté e i chars-à-banc, non sospesi su molle, ad un sol cavallo ed aventi un sol sedile oltre quello del conduttore, sono pareggiati nella tassa alle vetture a due ruote ad un sol cavallo.

DI POLLONE, relatore. Pregherei il signor ministro delle finanze a voler dichiarare se effettivamente il rilicvo che era stato fatto sull'articolo 5 è esatto; la disparità cioè di dizione che si velle fra l'articolo 5 ed il 14º quanto ai chars-à-banc e ai chars-de-côté.

La Commissione faceva osservare che da quella differenza ne poteva nascere un dubbio che io credo non debba sussistere ed amerebbe che il signor ministro delle finanze volesse dichiarare come intenda egli questa cosa. Nel terzo alinea dell'articolo 14 si dice che « i chars-de-côté e i chars-à-banc non sospesi su molle, ad un sol cavallo ed aventi un sol sedile oltre quello del conduttore, sono pareggiati nella tassa alle vetture a due ruote, ad un sol cavallo. . Nell'articolo 5 all'ultimo paragrafo si dice : « I chars-à-banc non sospesi su molle ed i chars-de-côle ad un sol cavallo, aventi un solo sedile, ecc. · Questo farebbe credere che i chars-de-côlé possono, ancorchè sospesi su molle, esser soggetti all'eccezione: si tratterebbe in sostanza di stabilire un'uniformità tra la dicitura dell'ultimo paragrafo dell'articolo 5 e quella dell'articolo 14. Io non aveva fatta quest'eccezione all'epoca della votazione dell'articolo 5, perchè supponeva che il signor ministro avrebbe avuto occasione, dando altre spiegazioni, di dire se interpretava questa dizione nel senso inteso dalla Commissione. . .

Mi si sa però osservare che si potrebbe rimediare a questa disparità nel regolamento che interverrà...

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Se ho ben inteso, l'onorevole relatore teme che vi sia una contraddizione tra il paragrafo ultimo dell'articolo 5 e l'ultimo alinea dell'articolo 14; a me non pare che vi sia questa contraddizione...

ATULIO. Non vi è contraddizione, ma differenza. I due articoli non sono concepiti negli stessi termini, cosicchè si può dubitare se abbiano o no il medesimo significato. Nell'articolo 5 si paria di « chars-à-banc non sospesi su molle » e di « chars- de-coté ad un sol cavallo, » àventi un solo sedile oltre quello del conduttore, e si dice che sono pareggiati alle vetture a due ruote; nell'articolo 14 si paria di « chars-de-coté e di chars-à-banc non sospesi su molle; » la differenza sta dunque che in un articolo, cioè nel quinto, la condizione di non essere « sospesi su molle » si appone ai soli chars-à-banc, e nell'altro, cioè nel 14°, si appone questa condizione a tutti e due i chars.

cavoum, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io credo che nel regolamento si potrà ovviare a questa confusione che nasce dall'ommissione delle parole « non sospesi su molle » ai chars-de-côlé.

Nolate, signori, che quasi tutti i chars-de-côté non sono sospesi su vere molle, ma solo su piccole molle (pincettes), che propriamente non si possono chiamare molle, ma semi-molle. Il char-de-côté deve in ogni caso essere messo nella categoria delle vetture ad un cavallo e a due ruote; esso è la scoratta dei paesi di montagna.

COLLE. Domando la parola per un semplice schiarimento; prego il signor relatore della Commissione di volermi dire se l'individuo il quale possiede una vettura, ma non ha cavalli, è tenuto al pagamento della tassa.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Sicuramente la tassa è sulle vetture e non sui cavalli.

COLLE. Io non voglio intraprendere una discussione; chiedeva precisamente uno schiarimento che il signor ministro mi ha già favorito, schiarimento il quale non concorda con quello che mi avrebbe dato probabilmente il relatore della Commissione, secondo il pensiero officiosamente manifestatomi.

DE POLLONE, relatore. Domando perdono, il relatore non ha ancora dato una risposta.

colle. Dissi officiosamente. Credo che quando vi saranno maggiori schiarimenti, il signor ministro sarà in forse se veramente sia dovuta la tassa dall'individuo, il quale ha una vettura, e non ha cavalli, perchè questa vettura cade nella categoria di quelle di cui non si può far uso, ed alcune persone hanno una vettura per servirsene in caso in cui debbano viaggiare con cavalli di posta.

CAVOUR, presidente del Consiglio de' ministri, ministro delle finanze. Ne fa uso allora.

cours. Io non intendo di difendere questi proprietari; credo soltanto utile che si dichiari in questa discussione se la vettura in tal caso sara soggetta si o no.

ma FOLLONE, relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione, perché mi pare ch'essa sarebbe più appropriata allorché saremo all'articolo 16, il quale può sollevare molte altre questioni, e allora sarà il caso di domandare come intenda il signor ministro di risolvere questa difficoltà.

BALHI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'ordine della discussione?

BALBI-PIOVERA. Sull'articolo.

PRESIDENTE. Su questo ha la parola.

BALBI-PYOVERA. Mi sembra dalle parole che ho udite dal signor ministro, e dal disposto della legge che abbiamo sott'occhio, che se si qualificasse la qualità degli equipaggi, la legge sarebbe molto più razionale.

PRESIDENTE. La prego di osservare che si è rimandata la discussione di questo punto all'articolo 16, dove sarà più opportuna.

cesse che la tassa è dovuta da chi vuole tenere equipaggi, e questo vocabolo equipaggio comprenderebbe insieme le carrozze con i cavalli. Penso quindi che se nella legge si mettesse questo, che chi nelle città di 10 mila o più abitanti vuole tenere equipaggio pagherà: allora cesserà il dubbio circa le carrozze con o senza cavalli; è una dichiarazione che si fa. Dal momento che questa dichiarazione non è fatta, allora cadete in contraddizione nella legge; mi pare che sarebbe forse più giusto questo metodo, e tassare il lusso senza andar a cercare chi ha carrozza e chi non ha carrozza.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Cosa propone?

BALBI-PROVEMA 10 propongo che nelle città di 10 mila o di 6 mila abitanti vi sia esenzione.

La mia intenzione non è che di esentare quella parte della popolazione che si occupa d'industria, e per cui è una necessità l'avere un mezzo di trasporto al mercato.

lo dico dunque che se la legge dicesse semplicemente:

Nelle città di oltre 8 mila anime chi vorrà tener equipaggio, pagherà una somma...»; la somma la metterei anche di più, vorrei che fosse di 100 lire, ma non parlare nè della quantità delle carrozze, nè di cavalli: l'una e gli altri sarebbero compresi nella parola equipaggio; e lascierei tutta la parte agricola, tutta la parte che si occupa d'industria, che ha (ripeto sempre) la necessità di un mezzo di trasporto. Non è un lusso, non è un'abitudine per un contadino lo avere questo mezzo di trasporto, ma è una necessità.

Non ho scritto emendamento, perchè non credeva che la legge quest'oggi si discutesse.

PRESIDENTE. Farò osservare che già da tre giorni è scritta all'ordine del giorno la legge sulle vetture, di modo che non si può dire che sia improvvisata.

BALBI-PIOVERA. Non dico che sia improvvisala; ma io pensava questo per causa della discussione che era in via.

DI POLLONE, relatore. Se ho bene inteso, il preopinante non formolerebbe emendamento.

HALBI-PIOVERA Sì, lo formolo subito.

DE POLEONE, relatore. Allora dirò due sole parole e brevissime.

Ignoro se il ministro delle finanze voglia accettare l'emendamento proposto.....

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. No! no!

DI POLLONE, relatore. In quanto alla Commissione, io dichiaro che non lo può accettare perchè sarebbe un voler consacrare un'ingiustizia solenne, e perchè inoltre potrebbe far nascere molti altri inconvenienti, che per amor di brevità tralascierò.

Per qual motivo creare un'eccezione per l'industria agricola nelle popolazioni solamente di un'agglomerazione dalle
10 mila alle 6 mila anime, come ha proposto il senatore
Balbi-Piovera? Se veramente l'industria agricola è meritevole
di un riguardo, lo è meritevole nei centri di maggior popolazione, nelle provincie dove vi sono agglomerazioni maggiori
come in quelle dove ve ne sono minori. Quindi la Commissione lo respiage, perchè, oltre a quest'ingiustizia, vede la
tassa così modica che un affittavolo, un agente di campagna,
il quale tiene un cavallo ed una carrozza per trasportarsi,
non può certamente soffrire danno, nè venir aggravata la sua
industria per lire 7 50 all'anno che deve pagare di tassa.

Per questi motivi e per altri, che, come dissi, credo superfluo di accennare, ripeto che la Commissione respinge l'emendamento proposto.

BARBE PROVERA. lo credo che il relatore sia in un grande errore: egli dice che io voglio semplicemente un'esenzione per le agglomerazioni più piccole.

Ma quelle che sono nelle città dove han luogo i mercati, non hanno bisogno di carrozza per andarvi; sono quelle distanti che hanno bisogno di venirvi per esercitare la loro industria.

ALFERME. Mi pare che per terminare più prontamente la discussione convenga andare alla radice dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Balbi. Esso ha distinto le vetture in tre categorie; di necessità, dice egli, di pubblicità e di lusso.

BALBI-PIOVERA, Pubbliche.

ALFIERI. Necessarie, pubbliche e di lusso.

Egli vorrebbe esenti dalla tassa quelle che sono necessarie. . .

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1852

Voce. Ouelle dei duttori !

manne-provena Dei dottori e degli agricoltori.

ALFIRMA. Fra le persone che vanno al mercato vi sarà un decimo di esse che va in vettura di campagna, che si chiama da noi per esempio scoratta, e nove altri decimi non banno questo mezzo di trasportarsi; dunque questa necessità non è così reale come il signor senatore Balbi-Piovera vorrebbe far credere, questi nove decimi (dica 9, ma mi contenterò degli 8) fanno senza questo veicolo, vanno al mercato e provvedono al loro affari, sicuramente con minor agio, ma vi aprovvedono, e per conseguenza l'aver vettura non è una necessità che la legge debba contemplare per esimerla dalla tassa, massime da una tassa, come faceva osservare il relatore, che è tenuissima.

Ma, dice l'onorevole senatore Balbi-Plovera, qualche volta ilicontadino va al mercato col suo legno persyuadegnare una somma la quale non è che la metà di questa tassa, cioè lire 3.75. Risponderò che questo guadagno egli donfa ogni i volta che va al mercato, mentre le lire 7/50 uen de paga obecuna volta in tutto l'anno.

lo perciò non vedo che questa necessità meriti considerazione, e che quindi si debba far luogo all'esenzione domandata.

SEALLE: Domandosia parola.

PRESEDENTE. Ha facoltà di parlare.

Voci. Non siamo ancora a quest'articolo.

Comunque, io dirò poi che una vettura semplicemento paga già un'imposta indiretta nell'imposta probitiare, perché siecome non puossi avere una vettura senza avere una elimessa, e questa è un locale che unito all'appartamento abitabile fa aumentare la pigione dell'alloggio in massa, perciò chi possiede vettura paga già l'imposta....

: ALPERRE. (Interrompondo) Paghera due volte.

L'esservazione dell'onorevole senatore non ha relazione salcuna coll'articolo in discussione.

proporre in avvenire gli emendamenti che non hanno tratto

sillarticolo 14, non vi ha che mettere ai voti l'articolo medesimo.

: (E approvato.)

Siccome l'articolo 45 non può dar luogo a discussione, benchè l'orassia di già avantata, credo si possa il medesimo ancora mettere ai voti.

«Art. 15. Sono esenti-da questa tassa:

« 1° Il re e le persone della famiglia e del sangue reale;

#2° I rappresentanti e gli agenti consolari delle nazioni estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dal quali essi agenti dipendono;

« 3° I fabbricanti e negozianti di carrozze per il loro commercio, per cui già siano soggetti alla tassa di patente. »

del Consiglio abbia avuto cognizione della relazione in cui si è rilevato la stessa incongruenza che si era già prodotta sulla legge per la tassa personale e mobiliare circa agli agenti consolari delle nazioni estere. In quell'occasione fu già risposto in modo soddisfacente dal signor ministro, e suppongo ch'egli vorrà in questa confermare quanto venne allora dichiarato (Segni d'adesione per parte del presidente del Consiglio).

PRESEDENTE. Ciò posto, metto ai voti l'articolo.

DIBENEVERIO. lo vorrei fare un'osservazione. Suppongo che un fabbricante di vetture, il quale ha più di 50 o 60 legni nel suo negozio, abbi la disgrazia di morire e lasci questi suoi redditi ad un mipote che sara un falegname, un fabbro, un negoziante. Domando se questo povero uomo che avrà 50 o 60 legni lasciati dal signor zio, sarà costretto a pagare per tutti.

. Foci. A∈domani ba domani :

PRESENTE. La seduta è rimandata a domani.

L'ordine del giorno per domani è la continuazione della discussione presente, poi la discussione della legge pel riparto delle quote ai contribuenti per la conservazione ed il miglio-ramento del porti, infine quella della legge per la conservazione del catasto in Sardegna.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.